

# Pnrr, imprese e mafia: così funzioneranno i controlli dei prefetti

## La circolare del Viminale

Esclusione non automatica per i contatti occasionali con la criminalità

**Ivan Cimmarusti**

ROMA

L'impresa aggiudicataria di un appalto Pnrr, entrata «occasionalmente» in rapporti con la criminalità organizzata, non sarà automaticamente esclusa dalla commessa ma dovrà seguire le prescrizioni antimafia. L'infiltrazione accertata, però, farà scattare l'interdittiva, salvo il commissariamento dell'azienda valutato caso per caso. Resta elevata l'attenzione per «infrastrutture e insediamenti prioritari»: il prefetto potrà indirizzare i controlli per scovare «la presenza malavitosa nei cantieri».

Con una circolare di sei pagine, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese alza il livello dell'allerta e dirama le direttive alle prefetture italiane per il «contrasto alle infiltrazioni mafiose nell'ambito della realizzazione delle progettualità inerenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza». Regole d'ingaggio, messe a punto dal ca-

provvedimenti di rigore nei confronti di quegli operatori economici coinvolti nell'attuazione degli interventi» Pnrr, «per i quali siano emersi elementi che depongono per la sussistenza di un rischio infiltrativo».

L'interdittiva è la naturale conclusione del business per quell'impresa sotto il controllo delle mafie. Tuttavia «la rigorosa azione di accertamento» non esclude «l'oculato ricorso a quelle misure di carattere conservativo». In poche parole, se l'infiltrazione ha carattere «occasionale» non tutto è perduto. La circolare del Viminale, infatti, richiama l'articolo 94-bis



**L'infiltrazione accertata però farà scattare l'interdittiva, salvo che l'azienda non sia commissariata**

del Codice antimafia: se il prefetto accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono, appunto, «occasionalmente», prescrive all'impresa aggiudicataria dell'appalto l'osservanza di alcune misure per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 12 mesi.

Se, tuttavia, gli elementi indiziari abbiano già comportato l'adozione di una interdittiva, allora la Prefettura potrà applicare l'articolo 32, comma 10, del Dl



po di gabinetto Bruno Frattasi, per assicurare che la pioggia di 235,1 miliardi stanziati tra il 2021 e il 2026 non finisca nelle tasche delle cosche. A maggior ragione se si considera che una buona fetta, pari a circa il 40% dei fondi, sarà destinata al Mezzogiorno, da sempre schiacciata dalla presenza di imprese mafiose interessate ad accaparrarsi soprattutto sub-appalti e forniture di servizi.

L'accertamento, su più livelli, è basato sullo scambio di informazioni. C'è il Gruppo interforze centrale, organismo interno al Dipartimento di pubblica sicurezza: dovrà coordinare le articolazioni territoriali dei Gruppi interforze antimafia istituiti in tutte le prefetture, con la Direzione investigativa antimafia. Questo per massimizzare «la condivisione e l'efficace circolarità del patrimonio informativo» relativo alle imprese che decideranno di partecipare alle maxi commesse.

Il piano amministrativo assume una funzione ulteriormente strategica. I serrati controlli sulle documentazioni societarie sono convogliati nella Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (Bdna). Un «tracciamento» che, nelle intenzioni, deve «monitorare, con immediatezza, l'eventuale adozione di

90/2014, attraverso cui commissariare l'azienda – in collaborazione con l'Anac – per portare a termine il contratto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LE COORDINATE

### **Banca dati**

Tutte le informazioni societarie, compreso i controlli amministrativi, confluiscono nella Banca dati della documentazione antimafia.

### **Commissariamento**

Quando ricorrano elementi di interesse pubblico il prefetto può applicare l'articolo 32, comma 10 del Dl 90/2014 e commissariare l'azienda destinataria di interdittiva per concludere i lavori.

### **Contatto occasionale**

L'impresa aggiudicataria di una commessa ritenuta in rapporti «occasionalmente» con una cosca potrebbe essere destinataria di una serie di prescrizioni, quelle previste dall'articolo 94-bis del Codice antimafia